

**REGOLAMENTO
PER
L'UTILIZZO
DEI
BENI MOBILI
COMUNALI**

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale.
2. I beni sono utilizzati prioritariamente per attività istituzionali o comunque promosse dall'Ente e, in subordine, possono essere assegnati ad enti ed associazioni con sede o che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato.

Art. 2 MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il Comune mette a disposizione i beni in forma occasionale o continuativa, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.
2. I beni sono consegnati presso il magazzino economale e devono essere riconsegnati nello stesso luogo, salvo diversi accordi.
3. Partiti e gruppi politici potranno usufruire dei beni solo in forma occasionale per incontri, riunioni, assemblee riguardo a temi e problematiche di pubblico interesse.

Art. 3 USO OCCASIONALE DEI BENI

1. L'uso occasionale dei beni (da intendersi esaurito nell'arco massimo di tre giornate è autorizzato previa richiesta scritta da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'evento su apposito modulo disponibile sul sito web del Comune oppure presso l'Ufficio Economato, nel quale il responsabile dell'ente o associazione richiedente deve indicare le proprie generalità, i motivi della richiesta, i giorni e l'orario di utilizzo, l'impegno a consegnare il bene in perfetto ordine ed efficienza e l'attestazione di avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, ove dovuta.
2. In caso di più richieste per lo stesso giorno e per l'utilizzo dello stesso bene, si soddisferà la domanda presentata per prima (fanno fede gli estremi del protocollo), salvo diversi accordi tra i richiedenti.
3. L'uso occasionale è limitato ai soli beni non concessi in uso continuativo.
4. I beni di cui al presente regolamento vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo, non sarà applicata la relativa tariffa di noleggio. Tutte le operazioni relative al prelievo, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario, salvo diverse disposizioni autorizzate con apposito provvedimento

Art. 4 USO CONTINUATIVO DEI BENI

1. L'uso continuativo dei beni messi a disposizione deve essere richiesto mediante compilazione di apposito modulo disponibile sul sito web del Comune oppure presso l'Ufficio Economato ed è concesso con provvedimento della Giunta Comunale previa stipula di apposita convenzione.

Art. 5 OBBLIGHI

1. I beni sono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano. La consegna equivale ad accettazione del buono stato dei beni ricevuti.
2. Al termine della concessione, i beni devono essere riconsegnati puliti ed in perfetto ordine presso il luogo dove sono stati prelevati, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti.

3. Le modifiche e le migliorie apportate ai beni a spese del dell'utilizzatore sono di proprietà del Comune.
4. E' fatto divieto di utilizzare i beni per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione.
5. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del concessionario.

Art. 6 TARIFFE PER L'UTILIZZO

1. La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per i beni concessi in uso, il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa di noleggio giornaliera ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. I materiali sono concessi gratuitamente alle scuole pubbliche, a tutti gli organi e uffici preposti alla tutela della pubblica sicurezza (organi di polizia, corpi militari, vigili del fuoco, ecc.).
3. Sono altresì esonerati dal pagamento della tariffa di noleggio, fermo restando l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, gli Enti pubblici territoriali che eventualmente facciano richiesta di materiali per manifestazioni organizzate direttamente o comunque partecipate dall'Ente richiedente.
4. In ogni caso, restano a carico degli utilizzatori gli oneri per la pulizia dei beni, nonché quelli per il trasporto e la riconsegna presso il magazzino economale.
5. Eventuali ulteriori agevolazioni o esenzioni saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. L'esenzione/agevolazione può essere altresì concessa con provvedimento del Dirigente del Settore Economato e Patrimonio o da un suo delegato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione abbiano direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

Art. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dei beni consegnati il concessionario è tenuto al versamento di una deposito cauzionale fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il deposito cauzionale sarà restituito a seguito della riconsegna dei beni, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna.

Art. 8 PERDITA E DETERIORAMENTO DEI BENI

1. Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.
2. Pertanto, al momento della restituzione, il Dirigente del Settore Economato e Patrimonio o un suo delegato procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.
3. Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'Ufficio Ragioneria al fine di procedere allo svincolo della deposito cauzionale.
4. Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione al dirigente del Servizio Economato e Patrimonio.
5. In tal caso non si procederà allo svincolo del deposito cauzionale sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare a titolo di risarcimento, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 9 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.
2. Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare del deposito cauzionale, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

ART. 10 RITARDATA CONSEGNA

1. Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera maggiorata del 50% rispetto alla normale tariffa di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni o somme derivanti dalla ritardata consegna.

Art. 11 RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il Comune è esonerato, ad ogni effetto, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta in ordine ai danni cagionati a terzi a seguito dell'utilizzo dei beni di cui al presente Regolamento.
2. L'utilizzatore si assume la responsabilità di ordine amministrativo, civile, penale e morale per tutto ciò che attiene alla natura e allo svolgimento delle iniziative per le quali ha richiesto l'utilizzo del bene.
3. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento che i beni concessi siano utilizzati secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 12 MANCATA CONCESSIONE DEI BENI DA PARTE DEL COMUNE

1. La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi.
2. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

Art. 13 RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI BENI

1. Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.
2. In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa giornaliera di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

ART. 14 UTILIZZO DELLA STRUTTURA PALCO MODULARE DA ESTERNO

1. L'utilizzo del palco è destinato prevalentemente allo svolgimento di attività istituzionali, culturali, sociali, sportive, religiose, ricreative, per mostre o convegni, o di altre iniziative promosse ed attuate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

2. Compatibilmente con quanto previsto dal comma 1, il palco può essere utilizzato anche da terzi che ne facciano richiesta, mediante compilazione di apposito modulo disponibile sul sito web del Comune oppure presso l'Ufficio Economato, con un preavviso di almeno 7 giorni sulla data prevista della manifestazione. In caso di richieste contemporanee, l'Amministrazione Comunale stabilirà la precedenza in base alla data ed all'ora di registrazione della domanda al protocollo generale.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'utilizzatore tenuto al versamento di un deposito cauzionale di importo definito con le modalità di cui al presente Regolamento. Restano a suo carico, inoltre, le spese di montaggio, smontaggio e riconsegna della struttura.
4. Su specifica richiesta, le predette attività possono essere svolte da personale comunale solo se ciò risulti compatibile con le esigenze istituzionali e previa applicazione di una tariffa maggiorata. L'eventuale gratuità del l'utilizzo non esonera dal versamento del deposito cauzionale e dal rimborso delle spese di montaggio, smontaggio e riconsegna.
5. All'infuori dei casi di cui al comma 4 del presente articolo, lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio ai sensi del Decreto Ministeriale 19/08/1996.
6. Il palco deve essere usato in modo corretto, senza che venga arrecato ad esso alcun danno; è fatto altresì obbligo di non modificare in alcun modo la struttura e garantirne l'integrità per il tempo che intercorre dal suo ritiro, fino alla riconsegna.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli da 5 a 12 del presente Regolamento.

Art. 15 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme del Codice Civile, le disposizioni e gli usi vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.